

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 16 Ottobre 2017

OGGETTO: Nuovo obbligo di comunicazione all'INAIL per gli infortuni di almeno un giorno

Con la circolare 42 del 12 Ottobre 2017, l'Inail ha fornito le prime istruzioni operative in merito al nuovo obbligo di comunicazione ai fini statistici degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre al giorno dell'evento.

L'obbligo decorre dal giorno 12 Ottobre 2017.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, entro 48 ore dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dei dati identificativi del certificato medico, è necessario inoltrare telematicamente la denuncia tramite il nuovo servizio "**Comunicazione di infortunio**" disponibile sul portale dell'istituto, all'interno della macrosezione "Denuncia di infortunio e malattia professionale".

Pertanto, diversamente da quanto previsto fino al 11 Ottobre 2017, il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all'Inail anche gli infortuni inferiori a tre giorni, il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore stesso.

Qualora si effettuasse la consueta denuncia di infortunio ai fini assicurativi, per gli eventi di durata superiore a tre giorni, l'adempimento sarà considerato utile anche per l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione con finalità statistica.

Viceversa, qualora sia stata inoltrata la comunicazione di infortunio a scopo statistico, e, si rendesse necessario inviare, in un secondo momento, la denuncia di infortunio ai fini

Partner

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associate

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

assicurativi, sarà sufficiente selezionarla tra le "comunicazioni inviate", ed effettuando la funzione "converti denuncia", integrarla con le ulteriori informazioni richieste a scopo assicurativo.

Qualora, per motivi tecnici, non sia possibile procedere all'inserimento on line della comunicazione di infortunio ai fini statistici sarà sufficiente inviare via PEC, alla competente sede locale dell'istituto, individuata rispetto al domicilio dell'infortunato, il modello scaricabile, avendo cura di allegare la schermata di errore ostativo all'invio.

Il nuovo obbligo si applica:

- ai datori di lavoro assicurati all'INAIL per i propri lavoratori dipendenti;
- con riferimento agli infortuni accorsi ai soggetti equiparati, ai fini assicurativi, ai lavoratori dipendenti (parasubordinati, stagisti ed autonomi artigiani).

In caso di tardivo invio della comunicazione o di omesso invio della stessa sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- Per gli infortuni superiori ad un giorno si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 € a 1.972,80 €;
- Per gli infortuni superiori a tre giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 € a 4.932,00 €.

Si specifica che, per i clienti che già si servono dell'assistenza dello studio per l'invio delle consuete denunce di infortunio ai fini assicurativi, provvederà lo studio stesso ad inoltrare all'istituto le comunicazioni con finalità statistiche. Al fine di non incorrere nelle sanzioni per tardivo invio si richiede di informare prontamente lo Studio di qualsiasi evento che dovesse accadere ai lavoratori.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Marta Vitali